



**COMUNE DI
CASSANO SPINOLA**
Provincia di Alessandria

DELIBERAZIONE N. 13

del 17 febbraio 2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE GEOM. MARCELLO BOCCA A PRESTARE ATTIVITÀ LAVORATIVA A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE PRESSO IL COMUNE DI ALLUVIONI PIOVERA - ART. 1 COMMA 557 LEGGE 311/2004

L'anno duemilaventi addì diciassette del mese di febbraio alle ore 10:30 nella Sala delle adunanze consiliari.

Previo l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

N. d'ord.	Nome e Cognome	Presenti	Assenti
1	Alessandro BUSSETI	X	=
2	Paolo CERIA	X	=
3	Renato BELLINGERI	X	=
		3	0

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale la *dr.ssa Domenica LA PEPA* con funzioni consultive, referenti e di assistenza, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli interventi, l'*ing. Alessandro BUSSETI* - Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO che il Comune Alluvioni Piovera, con nota del 10.02.2020, a firma del Sindaco, inviata a mezzo PEC, assunta al protocollo dell'ente in data 10.02.2019, n. 800, ha avanzato richiesta di nulla osta all'espletamento, presso il Comune medesimo, dell'attività lavorativa del dipendente di questo Ente, Geom. Marcello Bocca, per un periodo di 12 mesi e per un totale di 4 ore settimanali, estendibili a 8 ore settimanali secondo la disponibilità, da espletarsi al di fuori dell'orario di lavoro;

RICHIAMATO, l'art. 1, comma 557, della L. 311/2004 (Finanziaria per l'anno 2005) il quale prevede che I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza”;

ATTESO che in materia:

- il Consiglio di Stato, con proprio parere n. 2141/2005 del 25 maggio 2005, ha affermato che la disposizione dell'art 1 comma 557 della legge 311/2004, deve essere considerata come fonte normativa speciale ed in quanto tale prevalente, rispetto alla norma ordinaria, in quanto: “Introduce, nel suo ristretto ambito di efficacia, una deroga al principio relativo all'unicità del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, espresso dall'art. 53, comma 1, del D. Lgs. n. 165 del 2001, il quale fa salve le specifiche incompatibilità previste dagli articoli 60 e seguenti, del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3”;
- la Circolare n. 2/2005 del 21 ottobre 2005 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale per le autonomie – che ha recepito l'interpretazione suddetta prevedendo la possibilità che “gli enti interessati si accordino per definire modi e tempi di esercizi dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro”;
- l'orientamento applicativo ARAN 7 luglio 2005 secondo il quale un Ente locale può procedere all'assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro Ente locale purché sia rilasciata l'autorizzazione espressamente richiesta dall'art. 92, comma 1, TUEL e siano rispettate le previsioni di cui all'art.1, comma 557, legge 311/2004;
- il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 34/2008 che, alla luce dei numerosi interventi legislativi riguardanti la materia del pubblico impiego, conferma la perdurante applicabilità dell'art. 1-comma 557 - della legge 311/2004;

VISTO il disposto di cui all'art. 92, comma 1 a mente del quale “Gli enti locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina vigente in materia. I dipendenti degli enti locali a tempo parziale, purché autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri enti”;

VISTO che il suddetto dipendente ha manifestato, per le vie brevi, la disponibilità all'utilizzo di che trattasi presso il Comune Alluvioni Piovera, come previamente concordato con quest'Amministrazione comunale, per il periodo 1.03.2020 al 30.04.2020 per un totale di n. 4 ore settimanali e dal 1.05.2020 al 31.12.2020 per un totale di n. 8 ore settimanali;

PRECISATO che:

- l'utilizzo del dipendente avverrà fuori dal suo normale orario di lavoro e comunque in modo da escludere ogni ipotesi di incompatibilità con l'attività svolta presso il Comune di Cassano Spinola;
- il dipendente sarà impiegato in mansioni attinenti al profilo di appartenenza;

RITENUTO, pertanto, di autorizzare il funzionario dipendente Geom. Marcello Bocca, con contratto a tempo pieno e indeterminato con profilo professionale di Istruttore Direttivo Tecnico - categoria D, posizione economica D2, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004;

CONSIDERATO che qualora l'utilizzazione di personale, attraverso la disposizione dell'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004, da parte dell'altro Ente avvenga sulla base di un contratto di lavoro subordinato, la permanenza del rapporto presso l'Amministrazione di appartenenza impone una particolare

cura nell'applicazione delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore o della più favorevole disciplina stabilita in sede di contrattazione collettiva, in tema di:

- a) orario di lavoro giornaliero e settimanale che non può superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita, comprensiva del lavoro ordinario e del lavoro straordinario (n. 48 ore settimanali), con la conseguenza che il secondo rapporto di lavoro non può che essere a tempo parziale;
- b) periodo di riposo giornaliero e settimanale che deve essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due enti;
- c) ferie annuali, che, trattandosi di un irrinunciabile periodo di riposo, devono essere fruito dal lavoratore nello stesso periodo, ovvero negli stessi periodi, se frazionate;

RITENUTO di raggruppare le varie indicazioni che connotano tale istituto nell'allegato schema di convenzione della presente deliberazione;

ACQUISITO l'allegato parere favorevole reso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, dal Segretario comunale-Responsabile dell'Area Amministrativa, in ordine alla regolarità della proposta di deliberazione;

Con voti unanimi resi in maniera palese, per alzata di mano;

DELIBERA

1. LE PREMESSE formano parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intendono integralmente riportate;
2. DI AUTORIZZARE il proprio dipendente, Geom. Marcello Bocca, con contratto a tempo pieno e indeterminato e con profilo professionale di Istruttore Direttivo Categoria "D" - Posizione economica "D2", titolare di P.O.- Responsabile dell'Area Tecnica, che ha dato il proprio assenso, a prestare attività lavorativa presso il Comune Alluvioni Piovera (AL), per il periodo 1.03.2020 al 30.04.2020 per un totale di n. 4 ore settimanali e dal 1.05.2020 al 31.12.2020 per un totale di n. 8 ore settimanali, fuori dall'orario di servizio contrattuale d'obbligo, ai sensi dell'art. 1, comma 557, i sensi della dell'art. 1, comma 557 della legge n. 311/2004;
3. DI APPROVARE l'allegato schema di convenzione, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, da stipularsi tra il Comune di Cassano Spinola e il Comune di Alluvioni Piovera;
4. DI DARE ATTO che la spesa per tale attività lavorativa aggiuntiva prestata presso il Comune Alluvioni Piovera (AL) sarà a carico della stessa;
5. DI DARE MANDATO al Segretario comunale per la stipula della relativa convenzione;
6. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Geom. Marcello Bocca e all'Unione Montana Terre Alte;
7. DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione favorevole, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, del 4° comma, del D.Lgs. N. 267/2000 e s.m.i.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
f.to Alessandro Busseti

Il Segretario Comunale
f.to Domenica La Pepa
